

NOTA A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE LEGGE DI CONVERSIONE N.162/2014

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 261 del 10 novembre 2014 *la Legge 10 novembre 2014, n. 162* di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 sulla Riforma della Giustizia Civile recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile".

La data di entrata in vigore della nuova normativa è quella dell'11 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge di conversione "*La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*".

Tuttavia, molte delle nuove norme rimandano la specifica loro entrata in vigore ad un termine successivo a quello dell'11 novembre u.s. ovvero:

► 1)

11 dicembre 2014 (giovedì)- questo termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione vale:

a) per la **separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio** effettuata **direttamente dai coniugi** con assistenza facoltativa di uno o più avvocati, **innanzi al Sindaco** del Comune competente (art. 12);

b) per il divieto della compensazione delle spese articolo 13 e per la norma che prevede il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione ma solo per i giudizi introdotti successivamente;

c) per la previsione del **nuovo saggio degli interessi legali moratori** (art. 17) che si applicherà ai procedimenti iniziati successivamente alla data su indicata.

Allo stesso modo per quasi tutte le norme che riguardano il **nuovo processo esecutivo**:

d) per le nuove **modalità di "Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione"** (art. 18 - nuovo 492-bis c.p.c.) e relativa **SANZIONE**:

particolare attenzione al nuovo **Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo)** e alle nuove norme sulla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

e) per la **nuova competenza territoriale per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli** (art. 19) e per l'esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione. Fissata la regola secondo la quale "*per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*";

f) per la "**Ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare**" (art. 19) - e relativo Contributo Unificato - e per la nuova modalità di esecuzione del pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi registrati; i provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione (nuovo

art. 609 c.p.c.); la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche (155-ter delle disp. att. c.p.c.) Modalità di accesso alle banche dati (155-quater delle disp. att. c.p.c.), l'**esecuzione presso terzi**.

► 2)

Per le successive norme non è indicata una proroga e sembra doversi prevedere la loro **immediata applicazione**.

- «Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui »;

- «Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

- All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

► 3)

Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto significa, quindi: **9 febbraio 2015 entreranno in vigore le norme su:**

a) improcedibilità delle controversie in alcune materie senza che si sia tentato l'esperimento della **negoziazione assistita da uno o più avvocati** (art 3). Le materie sono quelle indicate dal comma 1: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti" e "chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro".

b) nuovo sistema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali (art. 20) "procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno";

Sempre entro la stessa data del 9 febbraio dovrà essere emanato un decreto ministeriale che regolamenti riduzioni ai compensi degli arbitri e disponga nuove norme per la selezione degli arbitri e l'attribuzione agli stessi degli incarichi.

Infine dal prossimo anno si applicherà la disposizione sulla **sospensione feriale dei termini** (e ferie dei magistrati). Secondo l'art. 16, comma 3, "**acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015**".

La sospensione feriale dei termini, a partire dal prossimo anno, si estende **dal 1° agosto al 31 agosto**.